

Gli altri percorsi. Novità già in vigore per piani attestati e accordi di ristrutturazione

Rettifica con più certezze nell'esecuzione individuale

■ Accanto alle procedure concorsuali "tradizionali", va prestata particolare attenzione al caso in cui il cessionario o committente si trovi a incappare in un accordo di ristrutturazione omologato o in un piano attestato iscritto al Registro imprese.

Rispetto a queste due procedure, in realtà, la legge di Stabilità non ha innovato nulla, poiché già con l'intervento operato con l'articolo 31 del Dlgs 175/2014 era stata inserita una disciplina sostanzialmente analoga a quella ora emergente dal testo riscritto dalla legge di Stabilità.

La Relazione al Dlgs 175/2014 aveva fatto capire chiaramente che, per queste "nuove" procedure, il recupero dell'Iva originariamente addebitata ma non incassata e la rilevazione della perdita su crediti avrebbero dovuto allinearsi temporalmente al momento di avvio della procedura.

Come emerge dagli atti parlamentari, il comma 127 della legge di Stabilità prevede la decorrenza posticipata al 2017 solo con riferimento alle «procedure concorsuali», con ciò confermando che fin dall'entrata in vigore del Dlgs 175/2014 la nota può essere emessa:

- per gli accordi di ristrutturazione, all'atto dell'omologa;
- per i piani attestati, all'atto della pubblicazione al Registro imprese.

Il che, per questo tipo di procedure, costituisce senz'altro un problema, poiché per esse non opera la copertura dell'ultimo periodo del comma 5. Ciò significa che se il cedente/prestatore si avvale della facoltà di emettere la nota di accredito - come può fare già oggi - il cessionario o committente (come confermato in Telefisco) la deve registrare e considerare il relativo debito nella liquidazione, con tutto quello che ne può conseguire ai fini della tenuta di accordi e piani attestati.

Il dubbio mai chiarito dall'Agenzia, piuttosto, riguarda l'esatto ambito applicativo di questa modifica: si applica solo

agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati depositati dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014), come sostenuto da Assonime (circolare 14/2015) o anche a quelli pregressi?

Le nuove procedure

Il legislatore non cita poi le nuove procedure rivolte ai soggetti non fallibili di cui alla legge 3/2012 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore). Si ritiene che vadano interpretativamente assimilate alle procedure concorsuali "tradizionali".

Gli iter individuali

Per quanto attiene alle procedure esecutive individuali, la legge di Stabilità riporta alcuni casi (non esaustivi) in cui l'infruttuosità delle medesime è fuori discussione, attribuendo maggiore certezza. Si tratta di una norma di interpretazione autentica e, quindi, già in vigore, che ricollega la rettifica:

- all'attestazione dell'assenza di beni (o crediti) da pignorare anche presso terzi;
- all'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o alla sua irreperibilità;
- all'insuccesso della vendita all'asta dei beni esecutati.

Diversamente dalle imposte sui redditi, in questo caso l'esperienza della procedura esecutiva è indispensabile per poter procedere alla rettifica, il che costituisce un problema per i crediti di modesto importo, peraltro oggetto di rinvio alla Corte di giustizia da parte della Ctr Lombardia (ordinanza 259/2015).

Anche in queste fattispecie, alla rettifica del creditore corrisponde quella (di segno contrario) del debitore e il successivo incasso, anche parziale, del corrispettivo determina l'obbligo della nota di addebito Iva, la quale, potrà essere liquidata a credito da parte del debitore (comma 6).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

